



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

AREA 2 "TRASPARENZA, LEGALITÀ E CONTENZIOSO"

Il Commissario ad acta collaborato dal Dirigente dell'Area 2

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

VISTO la legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. 15/05/2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”, e s.m.i.;

VISTI gli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'art. 68 della Legge regionale 19 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P. n. 12 del 27/06/19 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.” (in GURS n. 33/2019);

VISTA la Legge regionale n. 1 del 20/01/2021 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021”;

VISTO il D.P.R. n. 2802 del 19/06/2020 con il quale il Presidente della Regione conferisce al dott. Mario Candore l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo RURale e Territoriale, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo RURale e della Pesca Mediterranea per la durata di tre anni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 259 del 14/06/2020;

VISTO il D.D.G n. 1229 del 5/8/2019, con il quale, al Dott. Fabio Donato, è stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile dell'Area 2 “Trasparenza, Legalità e Contenzioso”;

VISTO il D.D.G. n. 1262 del 8/8/2019, con il quale il Dirigente Generale ha delegato il Dott. Fabio Donato alla gestione dei capitoli n. 155317 e 150516;

VISTO il decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro n. 843/2016 del 09/12/2016 R.G. n. 3172/2016 e notificato all'Assessorato Reg. Agricoltura il 14/12/2016;

VISTA la sentenza per l'ottemperanza del TAR Sicilia (Sezione staccata di Catania - Sez. II) n. 161/2019 R.P.C. , n. 221/2018 R.R. pubblicata il 04/02/2019 e notificata all'Assessorato Reg. Agricoltura il 18/02/2019;

VISTA l'ordinanza del TAR Sicilia (Sezione staccata di Catania - Sez. II) n. 22/2020 con la quale il Tribunale Amministrativo ha disposto:

- la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 161/2019, sopra richiamata, e relativo al numero del decreto ingiuntivo nelle stessa indicato;
- la distrazione delle spese di giudizio in favore del procuratore anticipatario.

CONSIDERATO che con la sopra citata sentenza del TAR Sicilia l'Amministrazione regionale è stata condannata, al risarcimento del danno per il mancato svolgimento di n. 11 giornate lavorative nel corso dell'anno 2015 da parte del ricorrente, in qualità di lavoratore forestale rientrante nella fascia di garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative, a causa dalla carenza di fondi all'uopo disponibili per l'anno 2015, oltre interessi legali e spese legali e giudiziali varie, come dai suddetti titoli esecutivi:

a) - al pagamento della retribuzione non corrisposta per n. 11 giornate lavorative, dovuta a titolo di risarcimento del danno, giusta sentenza del TAR di Catania n. 161/2019, ammontante a € **804,80**, oltre interessi legali (01/12/2015 – 01/01/2021) pari ad € **12,00**;

b) – al pagamento delle spese legali liquidate per € **259,00**, oltre oneri ed accessori previsti per legge, giusto decreto ingiuntivo n. 843/2016 e per € **500,00** oltre accessori, come da sentenza del TAR di Catania n. 161/2019.

VISTA la nota prot. n. 40756 del 01/12/2020 con la quale il Segretario Generale della Regione Siciliana ha delegato il Dott. Salvatore Buscemi, dirigente dell'Amministrazione Regionale, in veste di Commissario ad Acta, di dare esecuzione della sentenza del TAR di Catania n. 161/2019;

VISTA la nota prot. n. 43994 del 18/12/2020 del Commissario ad acta designato dott. Salvatore Buscemi, Dirigente dell'Amministrazione regionale, delegato dal Segretario Generale della Regione Siciliana con nota prot. n. 40751 del 01/12/2020 in ordine all'esecuzione della suddetta sentenza TAR di Catania, che dispone il relativo commissariamento ad acta in caso di inottemperanza del giudicato, al fine di procedere alla liquidazione e pagamento di quanto giudizialmente dovuto, con la predisposizione di un apposito decreto da sottoporre al vaglio della competente Ragioneria;

VISTA la parcella pro-forma presentata dall'Avvocato Emilio Mascheroni a saldo dei compensi del procedimento monitorio avanti il Tribunale di Siracusa, decreto ingiuntivo n. 843/2016, ammontante a complessivi € 371,44 ove il legale dichiara di trovarsi in regime fiscale ordinario;

VISTA la parcella pro-forma presentata dall'Avvocato Emilio Mascheroni a saldo dei compensi del giudizio per l'ottemperanza avanti il TAR di Catania, sentenza n. 161/2019, ammontante a complessivi € 729,56 ove il legale dichiara di trovarsi in regime fiscale ordinario;

VISTI i prospetti di calcolo giustificativi delle somme giudizialmente dovute predisposti dall'Area 2;

CONSIDERATO che il legale di controparte è espressamente distrattario per le somme di spettanza, così come definito per il I grado, giusta ordinanza del 24/01/2018 del giudice del lavoro di correzione nel suddetto titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 843/2016) e deciso con ordinanza di correzione del TAR Sicilia (Sezione staccata di Catania - Sez. II) n. 22/2020;

CONSIDERATO che il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% è sempre riconosciuto ex lege ex

artt. 13 comma 10 legge 247/2012 e 2 comma 2 D.Min. Giustizia n. 55 del 10/03/2014 in GURI n. 77/2014 anche a prescindere da una espressa indicazione in sentenza (ex pluris Cass. Civ. sent. n. 17046/2015, Cass. sent. nn. 23053/2009 e 8512/2011);

RITENUTO che la ritenuta d'acconto vada applicata, per € 58,55 discendenti dalle spese legali riconosciute con decreto ingiuntivo n. 843/2016 e per € 115,00 discendenti dalle spese legali riconosciute con sentenza del TAR di Catania n. 161/2019, **per un importo complessivo pari ad € 173,55**, come da detto prospetto di verifica spese legali, ai sensi dell'art. 25 "Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi" del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", e rilevato che si tratta di redditi di natura professionale, in quanto vi è distrazione delle spese a favore del legale ed il pagamento dovrà quindi effettuarsi direttamente allo stesso;

CONSIDERATO che l'art. 73 comma 1 lettera a) del D. L.vo n. 23/6/2011 n. 118 prevede il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle Regioni, nascenti, come nel caso di specie, da sentenze esecutive, essendo oltretutto giunti alla definizione del giudizio di ottemperanza con l'emissione della relativa sentenza;

CONSIDERATO che sul capitolo 155317 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori (spese obbligatorie) (parte ex capp. 10685 e 14239)" **possono gravare** le somme in argomento, aventi tutte natura di risarcimento danni (quanto alla sorte capitale, come anche specificato nei suddetti titoli esecutivi) e di rimborso di "spese legali e giudiziarie nei contenziosi", anch'esse ricadenti nelle "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" e possono quindi essere imputate allo stesso cap. 155317, rientrando la liquidazione delle stesse tra le competenze per quest'area giusta D.P.R.S. n. 12 del 27/06/19 (in GURS n. 33/2019): "...Liquidazione delle sentenze passate in giudicato, decreti ingiuntivi esecutivi, pignoramenti e atti transattivi e di conciliazione, **nonché spese legali e giudiziarie nei contenziosi. Rimborsi...**";

VALUTATO che debba, per il caso di specie, procedersi a dare esecuzione ai suddetti titoli esecutivi, facendo gravare sul cap. 155317 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori (spese obbligatorie) (parte ex capp. 10685 e 14239)" sia le somme per **sorte capitale ed accessori** che quelle per le correlate **spese legali e giudiziali ed accessori** attraverso l'emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso come oltre specificato;

PRESO ATTO che è nominato dall'Autorità giudiziaria nella sentenza per l'ottemperanza il Commissario ad Acta, con poteri sostitutivi di quelli dell'intera Amministrazione resistente in tutti i suoi rami ed articolazioni ed allo stesso spetta anche individuare le procedure, i fondi ed i correlati capitoli da utilizzare per ottemperare ai titoli esecutivi di cui alla sentenza del TAR per l'ottemperanza, anche onde evitare da parte dei legali dei ricorrenti la proposizione di incidenti di esecuzione con aggravio di spese per la finanza regionale, stante che l'Amministrazione risulterebbe comunque, anche in tale fattispecie, soccombente;

VISTA la scheda della partita debitoria trasmessa al Dipartimento del Bilancio e Tesoro per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con la nota prot. n. 14787 del 23/02/2021;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento, a mezzo di emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso delle somme giudizialmente dovute, a favore dei creditori:

- **Sig. Cianci Vincenzo** nato a [REDACTED], per € 816,80 (euro ottocentosedici/80);
- **Avv. Mascheroni Emilio**, nato a [REDACTED] per € 927,45 (euro novecentoventisette/45);

- **Regione Siciliana – Tesoreria** p. iva 80012000826 per ritenuta d’acconto del 20% pari ad euro 173,55 (*euro centosettantatre/55*);

per un totale complessivo lordo di € **1.917,80** (*euro millenovecentodiciassette/80*), così come definita nei termini e con le modalità previste dai suddetti titoli esecutivi e come di seguito ripartita:

Sorte capitale	€ 804,80
Interessi legali (01/12/2015 – 15/02/2021)	€ 12,00
Spese legali D.I. n. 361/2016	€ 292,75
c.p.a 4%	€ 11,71
Totale imponibile	€ 304,46
Iva al 22%	€ 66,98
totale compensi	€ 371,44
Ritenuta d’acconto 20%	€ 58,55
Totale netto	€ 312,89
Spese legali sentenza TAR Catania n. 377/2020	€ 575,00
c.p.a 4%	€ 23,00
Totale imponibile	€ 598,00
Iva al 22%	€ 131,56
totale compensi	€ 729,56
Ritenuta d’acconto 20%	€ 115,00
Totale netto	€ 614,56
Totale sorte capitale attualizzata	€ 816,80
Totale spese legali comprensive di oneri ed accessori	€ 927,45
Totale ritenute d’acconto 20%	€ 173,55
Totale complessivo	€ 1.917,80

da imputare sul capitolo di spesa 155317 codice siope U.1.10.05.04.001 – esercizio finanziario 2021 e da versare rispettivamente a favore dei creditori, di seguito e già infra indicati, nelle misure di seguito specificate, mediante accredito sui rispettivi conti correnti, come a fianco di ciascuno appresso indicato:

- per € 816,80 (*euro ottocentosedici/80*) in favore del Sig. Cianci Vincenzo, come sopra individuato, sul conto corrente bancario codice IBAN [REDACTED], intestato a Cianci Vincenzo;
- per € 927,45 (*euro novecentoventisette/45*) in favore dell’Avv. Mascheroni Emilio come sopra individuato, sul conto corrente bancario codice iban [REDACTED] ed intestato allo stesso;

- per € 173,55 (*euro centosettantatre/55*) in favore della Regione Siciliana – Tesoreria, come sopra individuata, mediante commutazione in quietanza d'entrata sul Capo 6, capitolo 1023, articolo 4, quale ritenuta d'acconto, come sopra specificata.

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA

Art. 1) In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed a quanto stabilito dal combinato disposto dei seguenti titoli esecutivi:

- decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro n. 843/2016 del 09/12/2016 R.G. n. 3172/2016 e notificato all'Assessorato Reg. Agricoltura il 14/12/2016;
- sentenza per l'ottemperanza del TAR Sicilia (Sezione staccata di Catania - Sez. II) n. 161/2019 R.P.C., n. 221/2018 R.R. pubblicata il 04/02/2019 e notificata all'Assessorato Reg. Agricoltura il 18/02/2019;

di provvedere alla liquidazione e pagamento, mediante emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso, della complessiva somma di € 1.917,80 (*euro millenovecentodiciassette/80*), così come definita nei termini e con le modalità previste dai suddetti titoli esecutivi e come di seguito ripartita, da far gravare sul cap. 155317 codice siope U.1.10.05.04.001 per l'esercizio finanziario 2021, in favore dei creditori:

- **Sig. Cianci Vincenzo** nato a [REDACTED], per € 816,80 (*euro ottocentosedici/80*), da far gravare sul cap. 155317 per l'esercizio finanziario 2021, mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN [REDACTED], intestato a Cianci Vincenzo.
- **Avv. Mascheroni Emilio**, nato a [REDACTED] per € 927,45 (*euro novecentoventisette/45*), da far gravare sul cap. 155317 per l'esercizio finanziario 2021, mediante accredito sul conto corrente bancario codice iban [REDACTED], intrattenuto presso Banca Mediolanum ed intestato allo stesso.
- **Regione Siciliana – Tesoreria** p. iva 80012000826 per ritenuta d'acconto del 20% pari ad euro 173,55 (*euro centosettantatre/55*), mediante commutazione in quietanza d'entrata sul cap 1023, art. 4 cap 6.

Come dal seguente prospetto complessivo:

Sorte capitale	€ 804,80
Interessi legali (01/12/2015 – 15/02/2021)	€ 12,00
Spese legali D.I. n. 361/2016	€ 292,75
c.p.a 4%	€ 11,71
Totale imponibile	€ 304,46
Iva al 22%	€ 66,98
totale compensi	€ 371,44
Ritenuta d'acconto 20%	€ 58,55

Totale netto	€ 312,89
Spese legali sentenza TAR Catania n. 377/2020	€ 575,00
c.p.a 4%	€ 23,00
Totale imponibile	€ 598,00
Iva al 22%	€ 131,56
totale compensi	€ 729,56
Ritenuta d'acconto 20%	€ 115,00
Totale netto	€ 614,56
Totale sorte capitale attualizzata	€ 816,80
Totale spese legali comprensive di oneri ed accessori	€ 927,45
Totale ritenute d'acconto 20%	€ 173,55
Totale complessivo	€ 1.917,80

Art. 2) I dati personali in possesso del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale e necessari per l'emissione di questo decreto verranno trattati ai sensi del regolamento privacy U.E. 2016/679 così come da informativa pubblicata sul sito del Dipartimento.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i. .

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato della Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per gli adempimenti di competenza.

Con la sottoscrizione digitale del presente decreto si dichiara che tutti i documenti propedeutici all'impegno, liquidazione e pagamento, ove non firmati digitalmente, sono copia conforme all'originale conservati presso l'Area 2 di questo Dipartimento, nel rispetto anche della Circolare n. 10/2020 prot. n. 22882 del 12.5.2020, del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - Unità di Staff 1 "Coordinamento, Monitoraggio dell'Attività del Dipartimento e valutazioni" in tema di "Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali"

Palermo, **25/2/2021**

IL DIRIGENTE DELL'AREA 2
f.to (avv. Fabio Donato)

IL COMMISSARIO AD ACTA
f.to (Dott. Salvatore Buscemi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.L.vo n. 39/1993 - N.B.: il/la presente fax/email costituisce comunicazione valida ai fini amministrativi ex artt. 8 c. 2 Legge n. 241/1990, art. 6 c.2 Legge n. 412/1991, 43 c.6 D.P.R. n. 445/2000 e non sarà effettuato l'invio dell'originale.